

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3483

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LABELLARTE, MONTINO, SALVI
e DE PETRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2005

—————

Istituzione del Parco nazionale della cellulosa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende promuovere la costituzione di una nuova area nazionale protetta denominata «Parco nazionale della cellulosa» attraverso le procedure e le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'area e i manufatti destinati a essere compresi nel perimetro dell'istituendo parco pubblico sono situati nel territorio del XVIII Municipio del comune di Roma e più precisamente tra via di Casalotti, via di Santa Seconda, via della Cellulosa e via Valle della Quistione.

Il territorio, le specie arboree ed animali che si intendono tutelare fanno parte del complesso immobiliare ex Ente nazionale cellulosa e carta (attualmente affidato a gestione liquidatoria) ed insistono su un'area a verde complessiva di circa 90 ettari più una serie di immobili alcuni dei quali sono attualmente adibiti a sede dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e a sede e laboratori di ricerca dell'Unità di ricerca forestale (URF) e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, istituto facente parte del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA) ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Attualmente quindi nell'area operano due enti pubblici di ricerca che hanno come fina-

lità istituzionali per l'ICRAM la tutela e la conservazione del mare e delle coste e per il CRA, attraverso l'URF, la prosecuzione delle attività di ricerca sull'arboricoltura da legno di conifere e latifoglie in ambiente mediterraneo già svolte dall'ex-ENCC fin dal 1953 attraverso il Centro di sperimentazione agricola e forestale, dismesso nel 1995.

Pertanto l'istituzione del Parco costituisce l'opportunità di dare adeguata tutela al patrimonio floro-faunistico che si trova inserito in un ecosistema dalla articolata geomorfologia e alle riserve biogenetiche esistenti. Inoltre, l'istituzione del Parco costituisce un'occasione unica per il territorio e per i cittadini del quartiere: usufruire di un'area verde indispensabile per una zona urbana ad alta densità demografica.

Peraltro, in tal senso si è espresso anche il consiglio del Municipio XVIII del comune di Roma con una risoluzione votata all'unanimità che ha impegnato le istituzioni competenti ad operare per una più conservativa destinazione urbanistica delle aree ex-ENCC, destinando gli immobili a sede di servizi pubblici di livello urbano (università Agraria o Scuola superiore d'agricoltura) e l'area verde a parco pubblico per consentire di tutelare la storia e le tradizioni dell'area ex-ENCC e mettere a disposizione della fruibilità dei cittadini l'area a verde considerata la totale assenza di aree a verde pubblico in zona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Parco nazionale
della cellulosa)*

1. È istituito il Parco nazionale della cellulosa.

2. È istituito l'Ente parco nazionale della cellulosa che ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del Parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati sono definite la perimetrazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale della cellulosa.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2, la perimetrazione del territorio del Parco nazionale della cellulosa coincide in via provvisoria con la delimitazione dell'area di proprietà delle ex Ente nazionale cellulosa e carta affidata a gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Organi)

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della cellulosa:

a) il presidente;

- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1, è effettuata secondo le modalità e le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modificazioni.

3. La pianta organica dell'Ente parco nazionale della cellulosa è determinata ed approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo ente in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'Ente parco nazionale della cellulosa può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla provincia Roma o dalla regione Lazio e dagli enti locali interessati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

5. Al consiglio direttivo dell'ente è affidata la gestione del Parco nazionale della cellulosa.

Art. 3.

(Risorse finanziarie dell'Ente parco nazionale della cellulosa)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale della cellulosa da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della regione Lazio e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale della cellulosa.

Art. 4.

(Regolamento dell'Ente parco nazionale della cellulosa)

1. Il regolamento dell'Ente parco nazionale della cellulosa può essere adottato anche contestualmente all'approvazione del Piano per il parco di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Il regolamento dell'Ente parco nazionale della cellulosa disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco nazionale della cellulosa.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. L'Ente parco nazionale della cellulosa potrà stipulare apposita convenzione con il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA) e con l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per la prosecuzione delle attività istituzionali attualmente svolte all'interno del complesso immobiliare dell'ex Ente cellulosa e carta.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

